

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra l'Amministrazione Giudiziaria proc. 156/2015 R.M.P. pendente presso il Tribunale di Palermo – Sez. Misure di Prevenzione, nella persona dell'Amministratore Giudiziario dott. Giuseppe Pivitera che sottoscrive il presente documento giusta autorizzazione del Giudice Delegato del 16.02.2017; e il Comune di Misilmeri, in persona del suo Sindaco pro tempore, dott.ssa Rosalia Stadarelli, domiciliata per la carica in Misilmeri (PA), Piazza Comitato 1860 nr.26;

Premesso

- che, tra i patrimoni colpiti da provvedimenti cautelari, ai sensi e per gli effetti del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. n. 159/2011, e succ. modifiche ed integrazioni), nell'ambito del territorio del Comune di Misilmeri, risultano aziende e imprese commerciali, anche in forma collettiva, non munite delle necessarie autorizzazioni e certificazioni di legge;
- che, in tali attività sono coinvolti lavoratori che vedono, oggi, anche per la concomitante crisi congiunturale, a rischio il proprio posto di lavoro;
- che, per tali casi, sussistendo un rischio di emergenza sociale ed un interesse collettivo da tutelare, è intenzione dell'Amministrazione Comunale assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, il mantenimento del livello occupazionale e sradicare la convinzione che l'attività criminosa mafiosa sia più efficace e conveniente delle iniziative dell'apparato statale e delle amministrazioni locali, in ossequio al principio di legalità;
- che, tale principio è stato già recentemente condiviso con il Tribunale di Palermo, e con le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, nel protocollo per la gestione e lo sviluppo delle aziende sequestrate e confiscate sottoscritto il 24 maggio 2016;
- che, sotto un profilo eminentemente giuridico, ai sensi dell'art. 35, co. V, del Codice antimafia, l'Amministratore giudiziario ha l'obbligo di continuare l'attività imprenditoriale sotto il controllo del Giudice Delegato, in modo da rispettare rigorosamente il principio di legalità e la correttezza della gestione;

Fatto ciò premesso, le Parti in epigrafe indicare convengono:

[*ko status quo ante?*]

rilasciato *indefinito tempo* dal Comune verrebbe immediatamente caducato, risolvendosi di conseguenza restituzione dei beni al proprietario, qualunque provvedimento edizii arbitrari; per contro, nell'ipotesi di revoca del sequestro e/o della confisca nazionale dei Beni Confiscati, che dovrà attuarsi per il rilascio dei provvedimenti nell'ipotesi di confisca definitiva, all'Amministrazione giudiziaria subentrerà l'Agenzia che, nessun pregiudizio viene arrecato all'Amministrazione Comunale in quanto, mantenimento dei livelli occupazionali;

previdenza, onde consentire la continuazione delle medesime attività ed il l'attività di sanzione e/o di chiusura di dette attività in esito al procedimento di comunque, dei requisiti in materia di sicurezza ed igienico-sanitari, sospendere anche patimenti in sequestro, come sopra evidenziato, appare opportuno, nel rispetto, che, in linea con il *fair* mostrato dal legislatore nei confronti delle attività dei olve alle sanzioni per i fatti illeciti compiuti ante sequestro;

come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 12/E, del 3 maggio 2013, maturato durante il periodo di gestione da parte dell'Amministrazione Giudiziaria, della confisca, riaccedendosi in capo al soggetto proprietario ogni obbligo e/o onere che, il predetto regime di esenzione viene meno in caso di revoca del sequestro e/o *definitiva?*

disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca Confiscati) può richiedere senza oneri i provvedimenti di cancellazione, consentiti dalle vigenti previsto che: "Qualora sussista un interesse di natura generale l'Agenzia (Nazionale dei Beni che, la legge di stabilità 2013, introducendo, altresì, nell'art. 51 il comma III, ha ancora confisca definitiva;

3 del predetto art. 51, anche agli immobili in sequestro per i quali non sia intervenuta Annuità), estendendo l'esenzione da imposte, tasse e tributi, di cui ai commi 1, 2 e introdotto il comma III, nel corpo dell'art. 51 del D. Lgs. n. 159/2011 (Cd Codice che, l'art. 1, co. 189, lett. d), n. 2 della legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) ha

Art.1

Con il decreto di sequestro, previa espressa richiesta dell'Amministratore giudiziario, vengono sospese dall'Amministrazione comunale fino alla definizione del procedimento di prevenzione, le sanzioni e attività interdittive, in danno degli immobili privi delle necessarie autorizzazioni e certificazioni di legge, nei quali vengono svolte attività di impresa;

Art. 2

L'Amministratore giudiziario, sotto il controllo del Giudice Delegato del Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione, deve rilasciare al Comune di Misilmeri apposita autocertificazione, munita di circostanziata perizia tecnica, asseverata da tecnico abilitato, con la quale si attesti il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie ai fini dell'agibilità.

Art.3

Il Comune di Misilmeri, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al precedente articolo, e in caso di positivo riscontro della stessa, provvede a sospendere ogni azione sanzionatoria e a rilasciare un nulla osta provvisorio e condizionato all'esito del procedimento di prevenzione, al fine di consentire, *medio tempore*, la continuazione dell'attività d'impresa. In pari tempo, verrà attivata e/o proseguita la procedura per la verifica delle condizioni per la agibilità dell'immobile.

L'Amministratore giudiziario si obbliga a fornire agli Uffici interessati tutta la documentazione integrativa necessaria all'istruttoria. È ciò, in modo da consentire il buon esito del procedimento alla cessazione della misura cautelare con la confisca definitiva, o con la restituzione al soggetto proposto.

A tal uopo, a cura dell'Amministrazione comunale il detto nulla osta verrà notificato anche al soggetto proposto, titolare dell'immobile, ai fini interruttivi della prescrizione dei diritti patrimoniali del Comune, relativi al medesimo immobile.

Art.4

Con la revoca del provvedimento di sequestro e/o confisca e con la conseguente restituzione del patrimonio al soggetto proprietario vengono caducati tutti i nulla osta, nonché tutti gli atti da questi dipendenti, assentiti dall'Amministrazione comunale, che potrà a quel punto adottare tutte le misure sanzionatorie necessarie e/o opportune. In tale ipotesi, anche in virtù della conoscenza legale degli atti e provvedimenti da parte del proposto, è fatta salva per il Comune la possibilità di tutelare i propri interessi patrimoniali eccedenti i tributi, che non possono essere travolti, nelle more, dalla misura cautelare.

Art.5

Nell'ipotesi di restituzione del patrimonio al soggetto proposto, prima di procedere alla riconsegna di esso, l'Amministratore giudiziario dovrà, nei limiti degli utili di gestione fino a quel momento conseguiti, provvedere al pagamento delle somme e degli oneri maturati direttamente in favore del Comune per la agibilità dell'immobile.
Misilmeri, 6.03.2017

Per l'Amm.ne Giudiziaria 156/2015 R.M.P.

Per il Comune di Misilmeri